

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \*Regolamento (CEE) n. 919/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, che abroga il regolamento (CEE) n. 3534/82 recante sospensione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi . . . . . 1**
- \*Regolamento (CEE) n. 920/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1983 . . . . . 2**
- Regolamento (CEE) n. 921/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 922/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 923/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 924/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 9
- \*Regolamento (CEE) n. 925/83 della Commissione, del 19 aprile 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . . 11**
- \*Regolamento (CEE) n. 926/83 della Commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 0033), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio . . . . . 14**
- \*Regolamento (CEE) n. 927/83 della Commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 0033), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio . . . . . 16**

<b>*Regolamento (CEE) n. 928/83 della Commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e ai sacchetti da imballaggio, della categoria di prodotti n. 93 (codice 0930), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 929/83 della Commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni, agli strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 930/83 della Commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vitamine B6 e H, della sottovoce 29.38 B ex II della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio . . . . .</b>	<b>22</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 931/83 della Commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla vitamina C, della sottovoce 29.38 B IV della tariffa doganale comune, originaria della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 932/83 della Commissione, del 19 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>*Regolamento (CEE) n. 933/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette . . . . .</b>	<b>25</b>
Regolamento (CEE) n. 934/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 935/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82 . . . . .	29
Regolamento (CEE) n. 936/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 937/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 938/83 della Commissione, del 20 aprile 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . .	33

## Commissione

83/163/CEE :

- \*Decisione della Commissione, del 7 aprile 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « SLM — Spectrofluorometer, model SLM 4800 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 35

83/164/CEE :

- \*Decisione della Commissione, del 7 aprile 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Rigaku — Rotaflex, 12 kw Rotating Anode X-Ray Generator, model RU-200H » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 36

83/165/CEE :

- \*Decisione della Commissione, del 7 aprile 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PAR — Oma 2 System » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 37

83/166/CEE :

- \*Decisione della Commissione, del 7 aprile 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PAR — Oma 2 System » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 38

83/167/CEE :

- \*Decisione della Commissione, del 7 aprile 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « NRG — Dye Laser, model NRG — DL-0.03 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 39

83/168/CEE :

- \*Decisione della Commissione, del 7 aprile 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Cordin — Rotating Mirror Streak Camera, model 132, with accessories » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 40

83/169/CEE :

- \*Decisione della Commissione, del 7 aprile 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Hewlett Packard — Fourier Analyzer, model 5451 C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 41

83/170/CEE :

- \*Decisione della Commissione, del 7 aprile 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Aminco — Hem-o-scan Oxygen Equilibrium Curve Analyzer, model J4-9675A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . . . . . 42

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 919/83 DEL CONSIGLIO**

**del 18 aprile 1983**

**che abroga il regolamento (CEE) n. 3534/82 recante sospensione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/82<sup>(4)</sup>, prevede talune condizioni per l'ammissione nella Comunità di certi formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3534/82 ha sospeso talune disposizioni del regolamento (CEE) n.

2915/79, per tener conto delle difficoltà che impedivano alla Norvegia di attuare, a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'accordo temporaneo di disciplina concertata per quanto concerne gli scambi reciproci di formaggi; che tali difficoltà sono state appianate; che è pertanto necessario abrogare la sospensione dell'applicazione del suddetto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3534/82 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1983.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. KIECHLE

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 920/83 DEL CONSIGLIO****del 18 aprile 1983****che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1983**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 16 e 35,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono stati fissati prezzi di base e prezzi d'acquisto delle mele diverse dalle mele da sidro per la campagna di commercializzazione 1° agosto 1982 — 31 maggio 1983;

considerando che le attuali scorte di mele sono sensibilmente più elevate di quelle delle campagne 1979/1980 e 1980/1981 nel corso delle quali un prezzo di base ed un prezzo d'acquisto per il mese di giugno era stato fissato; che pertanto entro fine maggio 1983 rischiano di essere ritirati dal mercato notevoli quantitativi di mele; che, per ovviare a tale inconveniente,

occorre fissare anche un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per il mese di giugno 1983.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il mese di giugno 1983 il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele diverse dalle mele da sidro, espressi in ECU per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue:

- prezzo di base: 30,86,
- prezzo d'acquisto: 15,68.

2. Il prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono alle mele della varietà Golden delicious, categoria di qualità I, calibro di 70 mm o più, presentate in imballaggio.

*Articolo 2*

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono il costo dell'imballaggio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 aprile 1983.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. KIECHLE

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 921/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 aprile 1983**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 aprile 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	111,20
10.01 B II	Frumento duro	145,04 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	119,74 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	103,54
10.04	Avena	103,58
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	81,90 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	49,65
10.07 B	Miglio	57,88 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	78,67 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	170,79
11.01 B	Farine di segala	181,94
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	238,44
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	182,10

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 922/83 DELLA COMMISSIONE**

**del 20 aprile 1983**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 aprile 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		4	5	6	7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0,82
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	2,19
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	1,09	1,09	2,19
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,55	0,55	0,55
10.07 A	Grano saraceno	0	9,79	9,79	9,79
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	1,15

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		4	5	6	7	8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	1,46	1,46
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	1,09	1,09
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,94	1,94	3,90	3,90
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	1,45	1,45	2,91	2,91
11.07 B	Malto torrefatto	0	1,69	1,69	3,39	3,39

**REGOLAMENTO (CEE) N. 923/83 DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 1983****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2371/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2371/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1982, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 95 del 14. 4. 1983, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)	
		Paesi terzi <sup>(3)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	209,95	101,37
	2. a grani lunghi	163,46	78,13
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	262,44	127,62
	2. a grani lunghi	204,33	98,56
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	370,31	173,23
	2. a grani lunghi	411,08	193,65
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	394,38	184,84	
2. a grani lunghi	440,68	207,99	
III. Rotture	75,33	34,66	

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 924/83 DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 1983****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le  
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2372/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 857/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1982, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 95 del 14. 4. 1983, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
b) Riso lavorato :					
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture		0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 925/83 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 1983****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 8.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13   07.01-15 }	07.01 A II	Patate di primizia	1 189	211,47	59,54	178,46	18,84	35 405	67,10	15,83
1.12	07.01-21   07.01-22 }	07.01 B I	Cavolfiori	4 443	796,33	223,32	667,69	70,67	132 662	251,37	62,06
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	375	67,31	18,87	56,44	5,97	11 214	21,24	5,24
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	4 691	833,96	234,83	703,79	74,31	139 627	264,63	62,45
1.20	07.01-31   07.01-33 }	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	3 017	536,38	151,04	452,66	47,79	89 805	170,20	40,16
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 214	217,62	61,02	182,46	19,31	36 254	68,69	16,95
1.28	07.01-41   07.01-43 }	07.01 F I	Piselli	3 903	693,90	195,39	585,59	61,83	116 177	220,18	51,96
1.30	07.01-45   07.01-47 }	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	8 177	1 453,58	409,31	1 226,69	129,52	243 366	461,24	108,85
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	1 731	307,82	86,68	259,78	27,43	51 538	97,67	23,05
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	1 068	189,88	53,47	160,24	16,92	31 791	60,25	14,22
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	4 526	804,68	226,59	679,07	71,70	134 724	255,33	60,26
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	832	147,96	41,66	124,87	13,18	24 773	46,95	11,08
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	8 345	1 483,59	417,76	1 252,01	132,20	248 391	470,76	111,10
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	1 423	255,03	71,52	213,83	22,63	42 486	80,50	19,87
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	20 198	3 590,48	1 011,05	3 030,04	319,94	601 138	1 139,31	268,88
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	24 321	4 358,76	1 222,36	3 654,68	386,86	726 135	1 375,90	339,69
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	3 091	549,50	154,73	463,72	48,96	92 000	174,36	41,15
1.100	07.01-75   07.01-77 }	07.01 M	Pomodori	4 258	756,97	213,15	638,81	67,45	126 736	240,19	56,68
1.110	07.01-81   07.01-82 }	07.01 P I	Cetrioli	2 090	374,55	105,03	314,05	33,24	62 397	118,23	29,19
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	31 493	5 644,01	1 582,79	4 732,32	500,93	940 247	1 781,61	439,85
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 559	277,29	78,08	234,01	24,70	46 426	87,98	20,76
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	6 168	1 096,44	308,75	925,30	97,70	183 573	347,91	82,10
1.130	07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (Solanum melongena L.)	2 706	481,13	135,48	406,03	42,87	80 554	152,67	36,03
1.140	07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	1 565	278,34	78,38	234,90	24,80	46 602	88,32	20,84
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	2 087	371,05	104,48	313,13	33,06	62 123	117,73	27,78
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	3 674	658,42	184,64	552,06	58,43	109 688	207,84	51,31
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2 317	411,99	116,01	347,68	36,71	68 978	130,73	30,85
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 567	639,38	179,30	536,10	56,74	106 517	201,83	49,82
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	7 389	1 313,52	369,87	1 108,49	117,04	219 916	416,79	98,36
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	10 336	1 837,46	517,41	1 550,65	163,73	307 639	583,05	137,60
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02   08.02-06   08.02-12   08.02-16 }		— sanguigne e semi-sanguigne	3 132	556,86	156,80	469,94	49,62	93 234	176,70	41,70

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	2 179	387,42	109,09	326,94	34,52	64 864	122,93	29,01
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	1 436	257,36	72,17	215,79	22,84	42 875	81,24	20,05
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29		— Monreal e satsuma	2 325	413,33	116,39	348,81	36,83	69 202	131,15	30,95
2.60.2	08.02-31		— Mandarini e wilkings	2 589	463,98	130,11	389,03	41,18	77 295	146,46	36,15
2.60.3	08.02-32		— Clementine	2 753	489,45	137,82	413,05	43,61	81 946	155,30	36,65
2.60.4	08.02-34 08.02-37		— Tangerini e altri	3 063	544,50	153,32	459,51	48,52	91 164	172,77	40,77
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 693	300,97	84,75	253,99	26,82	50 391	95,50	22,53
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o « grapefruits », freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	1 496	266,05	74,91	224,52	23,70	44 543	84,42	19,92
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2 223	395,17	111,27	333,49	35,21	66 162	125,39	29,59
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	5 739	1 020,30	287,30	861,04	90,91	170 824	323,75	76,40
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	4 338	777,47	218,03	651,88	69,00	129 521	245,42	60,59
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	2 309	410,48	115,59	346,41	36,57	68 726	130,25	30,74
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	3 179	565,16	159,14	476,95	50,36	94 623	179,33	42,32
2.115	08.06-50	08.06 C	Cotogne	2 490	446,25	125,14	374,16	39,60	74 342	140,86	34,77
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	7 235	1 296,69	363,64	1 087,23	115,08	216 019	409,32	101,05
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	12 097	2 167,92	607,96	1 817,73	192,41	361 158	684,33	168,95
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	10 143	1 803,11	507,74	1 521,66	160,67	301 888	572,15	135,02
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 191	751,20	210,66	629,86	66,67	125 145	237,13	58,54
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	5 332	955,64	267,99	801,27	84,81	159 202	301,66	74,47
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	8 480	1 507,55	424,51	1 272,23	134,33	252 403	478,36	112,89
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	8 857	1 587,37	445,16	1 330,96	140,88	264 444	501,07	123,70
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	2 386	424,31	119,48	358,08	37,81	71 040	134,63	31,77
2.190	08.09-19	ex 08.09	Meloni	5 001	889,06	250,35	750,29	79,22	148 852	282,11	66,57
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	7 941	1 423,23	399,12	1 193,33	126,31	237 099	449,26	110,91
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	13 905	2 471,81	696,04	2 085,98	220,26	413 845	784,34	185,10
2.205	ex 08.09-90	ex 08.09	Nespole	4 312	772,91	216,75	648,06	68,59	128 760	243,98	60,23

## REGOLAMENTO (CEE) N. 926/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 0033), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 3, il massimale è fissato a 5 tonnellate; che alla data dell'11 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 24 aprile 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

Codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0033	ex 3	ex 56.07 A	56.07-04; 10; 20; 30; 39; 45	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia: — greggi o imbianchiti

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1983.

*Per la Commissione*  
Karl-Heinz NARJES  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 927/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 0033), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di fibre tessili sintetiche, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 3, il massimale è fissato a 5 tonnellate; che alla data dell'11 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per importazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 24 aprile 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0033	ex 3	ex 56.07 A	56.07-04; 10; 20; 30; 39; 45	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia: — greggi o imbianchiti

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 928/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e ai sacchetti da imballaggio, della categoria di prodotti n. 93 (codice 0930), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i sacchi e i sacchetti da imballaggio, della categoria di prodotti n. 93, il massimale è fissato a 6 tonnellate; che alla data dell'11 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 24 aprile 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0930	93	ex 62.03 B	62.03-30 ; 40 ; 97 ; 98	Sacchi e sacchetti da imballaggio : B. di tessuti di altre materie tessili : Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre, diversi da quelli fabbricati con lamette e forme simili di polietilene o di polipropilene

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 929/83 DELLA COMMISSIONE**  
del 19 aprile 1983

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai torcioni, agli strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i torcioni, gli strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 113 (codice 1130), il massimale è fissato a 1,5 tonnellate; che alla data dell'11 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 24 aprile 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1130	113	ex 62.05 C	62.05-ex 20	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: C. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, di fibre diverse dalla juta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03 o di cocco: Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1983.

*Per la Commissione*  
Karl-Heinz NARJES  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 930/83 DELLA COMMISSIONE****del 19 aprile 1983**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle vitamine B6 e H, della sottovoce 29.38 B ex II della tariffa doganale comune, originarie della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le vitamine B6 e H, della sottovoce 29.38 B ex II della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 150 950 ECU; che in data 12 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1983.

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 24 aprile 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.38 B ex II (codice Nimexe : 29.38-35)	Vitamine B6 e H

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 931/83 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 aprile 1983**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla vitamina C, della sottovoce 29.38 B IV della tariffa doganale comune, originaria della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per la vitamina C, della sottovoce 29.38 B IV della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 551 250 ECU; che in data 12 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei

suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 24 aprile 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.38 B IV	Vitamina C

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 932/83 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 aprile 1983**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle casse per orologi della voce 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le casse per orologi della voce 91.01 e loro parti, della voce 91.09 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 000 000 di ECU; che in data 12 aprile 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari di Hong Kong, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1983.

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 24 aprile 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
91.09	Casse per orologi della voce 91.01 e loro parti

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 933/83 DELLA COMMISSIONE**

del 20 aprile 1983

**recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2192/82 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2192/82 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 575/83 <sup>(3)</sup>, prevede le condizioni cui deve soddisfare la dichiarazione di consegna ;

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio <sup>(4)</sup> prevede che le eventuali misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime in vigore a quello previsto dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1433/82 <sup>(6)</sup>, e che rimangono applicabili per il periodo strettamente necessario per facilitare il passaggio da un regime all'altro ;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2192/82 prevede che gli Stati membri possono derogare nella misura necessaria alle disposizioni degli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento sino al 31 dicembre 1982 ; che è risultato che l'applicazione da parte degli Stati membri di alcune delle condizioni

cui deve soddisfare la dichiarazione di consegna incontra difficoltà ; che è pertanto opportuno prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono derogare alle disposizioni degli articoli 4 e 5 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2192/82 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Gli Stati membri possono derogare nella misura necessaria alle disposizioni degli articoli 4 e 5 sino al 30 giugno 1983. Gli Stati membri notificano non appena possibile alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione del presente paragrafo ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 69 del 15. 3. 1983, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 32.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 934/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1983

**che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1238/82<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione; che, d'altro canto, tale Stato membro ha deciso di applicare detto premio soltanto nella regione 5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nel periodo dal 28 marzo al 3 aprile 1983;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, per la Gran Bretagna;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dagli Stati membri interessati o, per quanto riguarda il Regno Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e

dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo dal 28 marzo al 3 aprile 1983, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento;

considerando l'opportunità di rammentare che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1558/82<sup>(6)</sup>, ha stabilito misure transitorie per quanto concerne il mancato recupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare in Gran Bretagna del premio variabile alla macellazione nel periodo dal 28 marzo al 3 aprile 1983, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3191/80, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 28 marzo al 3 aprile 1983, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 28 marzo 1983.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 21.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna  
per la settimana che inizia il 28 marzo 1983**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	53,307 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (!)

(!) Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna.

## ALLEGATO II

**Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna  
nella settimana che inizia il 28 marzo 1983**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg)	
			Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura		Peso vivo
			25,054
			Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :		
		1. Carcasse o mezzene	53,307
		2. Busto o mezzo busto	37,315
		3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	58,638
		4. Coscia intera o mezza coscia	69,299
		5. altre :	
		aa) Pezzi non disossati	69,299
bb) Pezzi disossati	97,019		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :		
		1. Carcasse o mezzene	39,980
		2. Busto o mezzo busto	27,986
		3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	43,978
		4. Coscia intera o mezza coscia	51,974
		5. altre :	
		aa) Pezzi non disossati	51,974
bb) Pezzi disossati	72,764		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :		
		1. non disossate	69,299
		2. disossate	97,019

**REGOLAMENTO (CEE) N. 935/83 DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 1983****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2014/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2014/82, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentottesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2014/82 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 36,639 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 936/83 DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 1983****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 858/83 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 858/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 858/83 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 95 del 14. 4. 1983, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : (I) Zuccheri bianchi : (a) zuccheri canditi (b) altri (II) Zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi : II. altri : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	34,14 34,21    31,41 (1) 31,27 (1)	0,3414

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 937/83 DELLA COMMISSIONE  
del 20 aprile 1983**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 917/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

- <sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 101 del 20. 4. 1983, pag. 28.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	38,39 35,67 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 938/83 DELLA COMMISSIONE****del 20 aprile 1983****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 735/83 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 817/83 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 735/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 735/83 modificato sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 85 del 31. 3. 1983, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 90 dell'8. 4. 1983, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 aprile 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,3839	—
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) :		
	I. Isoglucosio	—	48,62
	ex II. non nominati	0,3839	—
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,3839	—
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,3839	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	—	48,62
	IV. altri	0,3839	—

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1983

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « SLM — Spectrofluorometer, model SLM 4800 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(83/163/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 13 agosto 1982, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « SLM — Spectrofluorometer, model SLM 4800 », ordinato il 5 gennaio 1981 e destinato ad essere utilizzato per determinare la durata della fluorescenza statica e dinamica e per effettuare misure di polarizzazione e prove di spettrofluorimetria tradizionale, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 1° febbraio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrofluorometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione delle misure, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « SLM — Spectrofluorometer, model SLM 4800 », che costituisce oggetto della domanda del Belgio del 13 agosto 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Rigaku — Rotaflex, 12 kw Rotating Anode X-Ray Generator, model RU-200H » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/164/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera dell'8 settembre 1982, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Rigaku — Rotaflex, 12 kw Rotating Anode X-Ray Generator, model RU-200H », ordinato l'8 agosto 1979 e destinato a chiarire la struttura dei difetti nei metalli e nei semiconduttori ed a seguire i processi dinamici che si svolgono nelle leghe, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 2 febbraio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un generatore; che le sue caratteri-

stiche tecniche obiettive, quali l'intensità della sorgente, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Rigaku — Rotaflex, 12 kw Rotating Anode X-Ray Generator, model RU-200H », che costituisce oggetto della domanda della Repubblica federale di Germania dell'8 settembre 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1983

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PAR — Oma 2 System » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(83/165/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 settembre 1982, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « PAR — Oma 2 System », ordinato il 13 dicembre 1979 e destinato alla ricerca sugli spettri di prodotti intermedi di breve durata che si producono nella protolisi provocata dal laser, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 1° marzo 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore multicanale; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione nel campo spettrale di finzionamento, nonché

l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « PAR — Oma 2 System », che costituisce oggetto della domanda della Repubblica federale di Germania del 16 settembre 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 7 aprile 1983****che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PAR — Oma 2 System » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(83/166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 settembre 1982, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « PAR — Oma 2 System », ordinato il 6 dicembre 1979, destinato alla fotometria superficiale e spettrale delle masse sferoidali di stelle in galassie vicine, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 1° marzo 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore multicanale; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione nel campo spettrale di funzionamento, nonché

l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « PAR — Oma 2 System », che costituisce oggetto della domanda della Repubblica federale di Germania del 16 settembre 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1975, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « NRG — Dye Laser, model NRG — DL-0.03 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/167/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 18 settembre 1982, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « NRG — Dye Laser, model NRG — DL-0.03 », ordinato il 16 novembre 1977 e destinato allo studio di processi fotochimici di molecole organiche e sostanze naturali, nonché come sorgente ad AP nell'intervallo di lunghezza d'onda 360 nm, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 1° febbraio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la potenza del picco, nonché

l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « NRG — Dye Laser, model NRG — DL-0.03 », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 18 settembre 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Cordin — Rotating Mirror Streak Camera, model 132, with accessories » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 4 ottobre 1982, i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Cordin — Rotating Mirror Streak Camera, model 132, with accessories », ordinato il 7 agosto 1981 e destinato ad essere utilizzato nella ricerca di fenomeni di detonazione e in particolare per determinare in un ambiente detonante, in funzione del tempo, i fenomeni ottici accoppiati con un fronte di reazione che avanza rapidamente, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 2 febbraio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è una camera; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande velocità,

nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Cordin — Rotating Mirror Streak Camera, model 132, with accessories », che costituisce oggetto della domanda dei Paesi Bassi del 4 ottobre 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 7 aprile 1983****che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Hewlett Packard — Fourier Analyzer, model 5451 C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(83/169/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 29 settembre 1982, la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Hewlett Packard — Fourier Analyzer, model 5451 C », ordinato il 2 dicembre 1980 e destinato alla fabbricazione di monoblocchi, con l'impiego di frese a candela a rotazione rapida e, in particolare, alla misurazione del comportamento della macchina, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 1° febbraio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Hewlett Packard — Fourier Analyzer, model 5451 C », che costituisce oggetto della domanda della Repubblica federale di Germania del 29 settembre 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Aminco — Hem-o-scan Oxygen Equilibrium Curve Analyzer, model J4-9675A » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/170/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 21 ottobre 1982, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Aminco — Hem-o-scan Oxygen Equilibrium Curve Analyzer, model J4-9675A », ordinato il 7 maggio 1982 e destinato ad essere utilizzato per la ricerca in provetta sugli effetti della privazione di ossigeno e altre forme di stress metabolico contrario sulla deformabilità dei globuli rossi umani, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 1° marzo 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Aminco — Hem-o-scan Oxygen Equilibrium Curve Analyzer, model J4-9675A », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 21 ottobre 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1983.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

## LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 19,60      FB 800      LIT 25 000

Pubblicazione n. CB-32-81-641-IT-C

ISBN 92-825-2709-3

---

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg